

## **BANDO DI SELEZIONE FINALIZZATO ALLA LOCAZIONE E GESTIONE DEL RIFUGIO "BINATE" SITO IN COMUNE DI SCHIGNANO.**

### **1. ENTE PROPRIETARIO E LOCATORE**

Comune di Schignano Via Domenico Giobbi 42 22020 Schignano (CO) Fax: [www.comune.schignano.co.it](http://www.comune.schignano.co.it) Tel. 031 819603 – Fax 031 819717 Codice Fiscale: 80015680137 P.IVA : 01383630132.

### **2. OGGETTO**

Locazione del rifugio "Binate", sito nel Comune di Schignano ai fini dell'esercizio della sua gestione.

Si evidenzia che l'immobile di cui trattasi verrà concesso in gestione **PRIVO DI OGNI ARREDO E SUPPELLETILE**; sarà cura del Conduttore e gestore provvedere, a propria cura e spese, all'acquisto di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività, senza nulla poter pretendere dall'Amministrazione Comunale.

Il rifugio "Binate", censito al foglio 14 mappale n. 4261 del Comune di Schignano (Co), è di proprietà del Comune di Schignano

descrizione: il fabbricato denominato "Rifugio Binate" è posto sul versante Ovest del monte "Binate", lungo la strada agro/silvo/pastorale che dalla Colma delle "Crocette" arriva sino al "Bisbino. Il rifugio, ex Caserma della Guardia di Finanza, è una delle tappe della Via dei Monti Lariani. Il compendio comprende oltre al fabbricato anche area esterna circostante di pertinenza. L'immobile è stato di recente oggetto di lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione igienico sanitaria.

Il conduttore e gestore dovrà sottostare a tutte le condizioni previste nel presente bando, nei documenti dallo stesso richiamati, nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, alle quali si rinvia a quanto quivi non previsto.

### **3. FINALITA' DELL'AFFIDAMENTO IN GESTIONE**

Gli obiettivi che il Comune di Schignano intende perseguire con l'apertura al pubblico del rifugio "Binate" sono essenzialmente i seguenti:

- 1) offrire una struttura di appoggio e un buon servizio di ristorazione agli escursionisti;
- 2) promuovere l'attività escursionistica nell'area e nelle zone contigue, quale occasione di ricreazione e di conoscenza dell'ambiente naturale e delle sue risorse, della storia e della cultura del territorio, del patrimonio rurale e dell'enogastronomia locale;
- 3) favorire e promuovere, con visite e soggiorni, la frequentazione del rifugio a fini didattici da parte di gruppi organizzati a vario livello (scuole, università, scout, centri estivi, gruppi giovanili del CAI, CRAL ecc.), in ambito sia regionale che extra regionale e oltre confine nella vicina svizzera;

### **4. CATEGORIA E DESCRIZIONE STRUTTURA**

Ex Caserma della Guardia di Finanza edificio di forma regolare con murature di grande spessore in pietra intonacate e copertura a falde inclinate in legno, suddiviso in più piani collegati da scala interna.

Quota: circa 1200 metri s.l.m.

Accesso: pedonale e carraio per i normali frequentatori mediante strada parte in acciottolato e in parte sterrato, insistente sul territorio del comunale di Schignano.

Apertura prevista: annuale

Destinazione d'uso prevista degli spazi: accoglienza turistico ricettiva e ristorazione

## **5. ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

Per l'attivazione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande il conduttore e gestore deve richiedere ed ottenere le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali, in particolare la Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6 Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.

Le autorizzazioni comunali saranno concesse al conduttore e gestore allo scopo autorizzato e saranno valide per tutto il periodo di vigenza del contratto. Alla scadenza della contratto dovranno essere riconsegnate all'Amministrazione comunale senza nulla pretendere da parte del conduttore e gestore.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali violazioni inerenti la gestione, comprese quelle fiscali.

## **6. DURATA DEL CONTRATTO**

La contratto di locazione commerciale della struttura avrà la durata di **anni dieci (10)** a decorrere dalla data di sottoscrizione della Contratto, indipendentemente dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna della struttura. Pertanto, **alla scadenza, la contratto si intende risolta di diritto senza alcuna formalità**. L'eventuale rinnovo potrà avvenire solamente previo accordo scritto fra il Comune locatario e il soggetto conduttore e gestore.

## **7. CONDIZIONI PREVISTE**

La gestione del rifugio sarà oggetto di specifico disciplinare con il Comune di Schignano (CO) e si baserà sulle seguenti condizioni ed elementi fondamentali inseriti e/o allegati al contratto stesso:

Obblighi del conduttore e gestore:

- provvedere alla collocazione - all'esterno dell'edificio - di adeguato supporto porta-bandiera e di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, alla pulizia generale e mantenimento della struttura e all'allestimento interno, mediante fornitura di tutti gli arredi e attrezzature anche impiantistiche che si rendono necessari per l'avvio e svolgimento dell'attività e delle suppellettili per servizi igienici, zona accoglienza , camere e ristorazione.

- utilizzare la struttura e le sue pertinenze per le finalità cui la stessa è destinata (rifugio per uso turistico della struttura, considerandola un luogo di accoglienza e presidio della zona, organizzato per dare ospitalità, ristoro, pernottamento, primo soccorso, informazione e altri servizi connessi alla fruizione del territorio montano;
- corrispondere al Comune di Schignano (CO) il canone di contratto determinato in sede di aggiudicazione, nei modi e nei tempi definiti;
- stipulare una polizza fidejussoria per tutta la durata della contratto, a favore del Comune di Schignano (CO), a garanzia del versamento del canone di contratto e del rispetto degli obblighi contrattuali, d'importo pari al valore del canone offerto;
- stipulare apposite polizze assicurative che tengano indenni L'Amministrazione Comunale da danni verso terzi derivanti dalla gestione, con massimale unico minimo non inferiore a €. 1.000.000,00, nonché polizza incendio rischio locativo sul valore di ricostruzione a nuovo pari a €. 300.000,00;
- garantire la custodia, la cura e la conservazione del rifugio in condizioni di decoro ed efficienza, attuando a proprie spese la pulizia e la manutenzione ordinaria dell'intera struttura (compresi impianti, attrezzature, arredi e suppellettili), nonché dell'area esterna di pertinenza e la manutenzione di pronto intervento, ossia manutenzione non programmata da effettuarsi con la massima tempestività a seguito di un guasto, malfunzionamento o imprevisto calo di prestazione, nonché provvedendo alla raccolta differenziata e allo smaltimento dei rifiuti, con periodici trasporti a valle;
- segnalare tempestivamente al Comune di Schignano (CO) la presenza di danni alla struttura e la necessità di interventi di manutenzione straordinaria; le segnalazioni saranno esaminate dal Comune di Schignano (CO) che valuterà se e come provvedere all'esecuzione dei lavori richiesti in ragione della loro priorità e delle risorse di bilancio disponibili;
- non procedere ad opere di trasformazione, modifica e miglioria di locali, impianti, attrezzature, nonché delle aree di pertinenza, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune di Schignano (CO), che si riserva di accertarne la necessità e l'opportunità;
- consentire una facile ed efficiente reperibilità, dotandosi, a proprie spese, di adeguati strumenti di comunicazione presso il rifugio (telefono cell., mail/pec, ecc.), che dovranno servire anche per chiamate di soccorso, per i rapporti con il pubblico/utenza (informazioni, prenotazioni), nonché, a discrezione del gestore e dietro pagamento di ragionevole corrispettivo, per chiamate degli utenti verso l'esterno;
- consentire un'apertura annuale della struttura;
- consentire l'apertura del rifugio su richiesta del Comune di Schignano (CO), formulata con preavviso di almeno 10 giorni, per lo svolgimento di attività connesse alle finalità istituzionali dell'Ente (attività di educazione ambientale, ricerca, ecc...) per almeno DUE giornate nell'arco di ciascun anno del contratto, nonché in occasione dell'esecuzione di eventuali lavori;
- consentire l'apertura del rifugio su richiesta di altri soggetti (gruppi organizzati e associazioni);
- segnalare l'apertura del rifugio, mediante apposizione della bandiera italiana;
- custodire e mantenere in efficienza materiale e dispositivi per il primo soccorso;
- mantenere in buone condizioni igieniche coperte e biancheria (federe, coprimaterassi e sacchi lenzuolo) e assicurarsi che gli ospiti facciano obbligatoriamente uso di sacco-lenzuolo, curando di disporne sempre in quantità sufficiente per poterne vendere a prezzo equo a coloro che ne fossero sprovvisti;
- assicurare la possibilità di un pernottamento di fortuna, o almeno di un ricovero, ai visitatori che ne facessero richiesta dopo il tramonto, facendo conto sul loro spirito di adattamento. In caso di raggiunta capienza del rifugio, è fatto salvo il diritto di

precedenza per gli infortunati, per il personale di soccorso e per le maestranze impegnate in lavori al rifugio;

- provvedere agli adempimenti di cui alla Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo;
- allestire presso il rifugio uno spazio per la consultazione di libri, riviste e materiale promozionale, informativo e divulgativo del Comune di Schignano (CO), delle Comunità Montane e del territorio limitrofo;
- esporre e distribuire il materiale promozionale e informativo concesso a titolo gratuito e il materiale promozionale e informativo del rifugio;
- comunicare preventivamente al Comune di Schignano (CO) tutte le iniziative, promozionali o meno, da realizzare nell'ambito della struttura (manifestazioni, raduni, convegni, corsi, ecc...), alle quali il Comune di Schignano (CO) potrà negare lo svolgimento solo in caso di incompatibilità con le finalità proprie e della struttura e per gravi motivi (sicurezza delle persone e delle cose, ecc..);
- consentire le verifiche congiunte sulla gestione del rifugio nell'ottica di un reciproco rapporto di buona fede, al personale del Comune di Schignano (CO);
- provvedere a proprie cure e spese, al rinnovo delle licenze, autorizzazioni, permessi, canoni, ecc... a scadenza periodica, necessarie per la prosecuzione dell'attività.

Obblighi del Comune di Schignano (CO):

- dare adeguata informazione, tramite i propri uffici, nonché mediante materiali pubblicitari e divulgativi, dell'apertura al pubblico del rifugio e delle condizioni di utilizzo della struttura;
- divulgare e promuovere, mediante le proprie pubblicazioni e le proprie strutture, le attività e le iniziative proprie del rifugio, al fine di incrementare le opportunità di visita e di soggiorno presso la struttura;
- collaborare e supportare, previo accordo tra le parti, le azioni promozionali intraprese dal gestore e l'organizzazione di servizi turistici aggiuntivi per l'utenza, quali escursioni, attività ricreative, sportive e didattiche, incontri divulgativi su temi specifici dell'area, mostre, ecc...;
- fornire materiale divulgativo sull'area montana, per la distribuzione gratuita nel rifugio;
- consentire la distribuzione e la vendita di materiale vario finalizzato alla promozione dell'escursionismo, della montagna e del patrimonio naturale, storico, artistico, archeologico e culturale dell'area e del territorio contiguo;
- promuovere, per una corretta gestione della struttura, norme di comportamento responsabili ed ambientalmente sostenibili, quali, ad esempio, l'utilizzo di prodotti ecologici e poco inquinanti, il contenimento degli sprechi e della produzione di rifiuti non degradabili, la raccolta differenziata, il compostaggio, ecc...;
- promuovere, particolarmente nel vitto previsto per i gruppi, ma anche nel menù del ristorante e del bar, l'utilizzo di prodotti locali e biologici; in generale, promuovere la cultura enogastronomia tipica locale e lombarda, con particolare riguardo a ricette ed ingredienti tradizionali;
- esercitare il monitoraggio e il controllo dell'operato di gestione, con visite periodiche alla struttura, vigilando, in particolare, sulla trasparenza e la promozione di "buone pratiche" da parte del gestore;

## **8. APERTURA**

E' prevista l'apertura annuale del rifugio.

Prezzi di favore potranno essere concordati con il gestore in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati presso il rifugio dal Comune di Schignano (CO) e dalle Comunità Montane e delle Associazioni patrocinate dal Comune stesso.

In ogni caso, il gestore ha l'obbligo, a norma di legge, di assolvere tutti gli obblighi fiscali sanciti, nei rapporti con i frequentatori del rifugio, secondo le modalità e le norme vigenti.

### **9. LIBRO DEI VISITATORI**

All'interno del rifugio, in posizione evidente, dovrà essere tenuto il "libro dei visitatori", che, comunque, non sostituisce le scritture di registrazione e segnalazione, che il gestore dovrà tenere a norma delle leggi tributarie e di pubblica sicurezza.

Per facilitare eventuali operazioni di soccorso, il gestore dovrà invitare i frequentatori del rifugio ad indicare sul libro dei visitatori mete e/o itinerario dell'escursione da essi programmate.

### **10. ONERI DI GESTIONE E ASSICURAZIONI**

Sono a carico del gestore:

- a) tutti gli oneri inerenti alla gestione del rifugio (rifornimenti energetici, legna per il riscaldamento, approvvigionamento alimentare e spese di trasporto connesse, spese di pulizia, raccolta e conferimento a valle dei rifiuti, imposte, tributi, pulizia, ecc.);
- b) tutte le spese per la stipula delle polizze fidejussorie e assicurazioni (di cui al precedente) richieste dal Comune di Schignano (CO) a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali assunti e della restituzione del rifugio in condizioni di efficienza alla scadenza del contratto e di responsabilità civile;
- c) tutte le spese per l'eventuale assunzione di mano d'opera, per le assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche, mutualistiche ed ogni altra, declinando il Comune di Schignano (CO) da ogni responsabilità dovuta per violazioni di legge;
- d) tutte le spese di promozione e di pubblicizzazione della struttura attraverso i canali comunicativi ritenuti più adeguati;
- e) tutte le spese di manutenzione ordinaria così come previsto dagli articoli precedenti della struttura, degli impianti, dell'area esterna di pertinenza.

### **11. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE**

Possono partecipare alla selezione: imprenditori individuali, ditte (comprese le cooperative), associazioni temporanee d'edita e associazioni operanti senza scopo di lucro con finalità di promozione dell'escursionismo, dell'educazione ambientale, di attività sportive e ricreative in contesto montano, purché, per norma statutaria, possano gestire direttamente la struttura e siano in possesso dei requisiti necessari per esercitare l'attività turistico-ricettiva ivi prevista.

Le associazioni non potranno limitare la fruizione della struttura ai soli soci.

### **12. REQUISITI RICHIESTI**

Gli interessati dovranno, a pena d'esclusione, possedere i requisiti personali, morali e professionali previsti dalla normativa per la gestione dei rifugi alpini (D.P.R. 918/1957 e

s.m.i. e Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27 e relativo regolamento e decreti attuativi e dalla normativa per la somministrazione di alimenti e bevande Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6 Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.

Gli interessati che intendono presentare offerta per la selezione devono possedere, a pena d'esclusione, i requisiti personali, morali e professionali previsti dalla normativa vigente ed in particolare nel seguito si riportano i Motivi di esclusione:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e

5. Il Comune esclude dalla partecipazione alla selezione un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:

- a) il Comune possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di ditta e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110; (lettera sostituita dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019; poi dall'art. 372,

comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, attuazione della delega conferita dall'art. 1 della legge n. 155 del 2017)

- c) il Comune dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale del Comune o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la Comune motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura di selezione;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di selezione e successivamente documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (norma abrogata dall'art. 7 del d.lgs. n. 21 del 2018; ora il riferimento è all'art. 416-bis.1 del codice penale - n.d.r.), non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del avviso di selezione;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la Comune ritiene che le misure di cui al comma precedente sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai due periodi precedenti nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;  
b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;  
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione il Comune ne dà segnalazione all'Autorità.

2. Per le verifiche di cui al comma 1, il comune può avvalersi della CCIAA territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA.

#### **Ulteriori requisiti di idoneità professionale richiesti ai soggetti partecipanti:**

- Essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Avere conoscenza delle nozioni necessarie per un primo intervento di soccorso e chiamata (L.R. N.27/2015) attestata dal Ente abilitato/accreditato (ASL, Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, CRI, ... ).

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui sopra sarà autocertificato dai soggetti interessati in sede di presentazione dell'istanza.

### **13. CANONE DI CONTRATTO**

Il contratto è a titolo oneroso.

**Il canone annuo posto a base di selezione è fissato in € 6.000,00 (Euro seimila/00).**

Su tale somma, che costituisce la base d'asta, va applicato il rilancio minimo di € 500,00 (diconsi Euro Cinquecento/00). Ulteriori rilanci dovranno essere di € 500,00 (diconsi Euro Cinquecento/00 ciascuno).

L'adeguamento annuale ISTAT decorre dal secondo anno di validità del contratto e sarà applicato sulla somma di aggiudicazione (somma derivante dal € 6.000+ rilancio offerto).

Il canone sarà corrisposto alla Tesoreria Comunale in due rate semestrali anticipate, in rapporto alla data di decorrenza del contratto.

In caso di ritardato pagamento oltre 90 giorni dalla data di scadenza della rata semestrale, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di addivenire all'immediata rescissione del



contratto, fatta salva la riscossione delle rate o porzioni di esse maturate fino a quel momento e dei relativi interessi.

La chiusura della struttura, da qualsiasi causa determinata, compresi lavori di manutenzione straordinaria, durante il periodo di validità della contratto, non comporterà alcuna riduzione del canone annuo dovuto.

**In alternativa al versamento di quota del canone annuo di contratto, per una somma fino a un massimo di €4.000,00 annuale, il gestore potrà chiedere al Comune e previo benestare scritto da parte del Comune stesso all'inizio di ogni annualità, eseguire a propria cura, responsabilità e spese: lavori di manutenzione straordinaria e/o miglioramento del complesso della struttura; la richiesta dovrà contenere adeguata relazione descrittiva dei lavori e opere previste e la relativa quantificazione economica comprensiva di iva e spese tecniche. Elaborati minimi: la relazione tecnico-illustrativa, in cui si riportano sinteticamente lo stato dei luoghi, gli obiettivi e le valutazioni circa le diverse alternative possibili, motivando la scelta fatta ed eventuali adempimenti necessari (paesaggistica, strutturale, energetica ...) (elaborato/i grafico/i commisurato/i al tipo di intervento manutentivo, il computo metrico estimativo, cronoprogramma intervento/i.**

#### **14. VISITA DEL RIFUGIO**

I soggetti interessati alla contratto del rifugio dovranno, preliminarmente alla presentazione dell'offerta, prendere visione dei luoghi e visitare la struttura, concordando con il Comune di Schignano (CO) il giorno di visita, secondo il calendario di disponibilità definito dal personale preposto e indicato dall'Amministrazione Comunale.

La presa visione dei luoghi, dello stato del rifugio e delle condizioni di accesso alla struttura sarà certificata dal rilascio dell'attestato di presa visione dei luoghi, rilasciata dal Comune di Schignano (CO) in fase di sopralluogo.

#### **15. MODALITA' DI SELEZIONE**

Alla selezione si procede mediante la forma della procedura pubblica, previa pubblicazione di avviso, con aggiudicazione a favore dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, valutata da apposita commissione giudicatrice, tenendo conto dei seguenti parametri:

- 1) Esperienze maturate nella gestione di strutture ricettive e di ristorazione e nell'offerta di servizi turistici**
- 2) Piano di gestione TRIENNALE proposto per la valorizzazione della struttura**
- 3) Offerta economica al rialzo**

#### **16. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

Ai fini dell'aggiudicazione verranno attribuiti, da apposita Commissione nominata dal Comune di Schignano, i seguenti punteggi:

- 1) Capacità professionale derivante da esperienze precedenti o in corso, massimo 20 punti così suddivisi:

Descrizione	Punteggio massimo
Gestione di rifugi alpini, di rifugi escursionistici	10
Gestione di ostelli della gioventù, case per ferie, residence, campeggi, bed and breakfast, aree verdi, pic-nic; gestione di servizi di ristorazione e servizi di somministrazione di alimenti e bevande; altre esperienze di servizi ai turisti (2 punti per ogni gestione)	2
Massimo punteggio	20

2) Qualità del piano di gestione e altri requisiti massimo 30 punti, così suddivisi:

Descrizione	Punteggio massimo
Disponibilità all'apertura su richiesta di gruppi	2
Disponibilità all'accoglienza di persone portatrici di handicap	8
Attività di promozione dei servizi offerti	1
Agevolazioni per gruppi organizzati e associazioni	4
Attività di trasporto al rifugio con mezzi propri	7
Titolare/L.R. operatore economico/offerdente di età inferiore a 35 anni alla data di presentazione dell'offerta	8
Massimo punteggio	30

3) Offerta economica, massimo 50 punti, da assegnare sulla base della seguente formula:  
 $X = 50 \times (\text{canone offerta} / \text{canone massimo delle offerte valide})$

Gli elementi dell'offerta sopraindicati saranno valutati da apposita commissione.

### **17. INVIO OFFERTE – DOCUMENTAZIONE E TERMINE**

Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno presentare apposita domanda.

A pena di esclusione dalla selezione, la domanda dovrà essere contenuta in plico chiuso e sigillato recante l'indicazione " NON APRIRE - OFFERTA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE E GESTIONE IN USO "RIFUGIO BINATE" in COMUNE DI SCHIGNANO (CO)" e dovrà pervenire alla sede del Comune di SCHIGNANO (CO) – **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05/12/2022.**

Le offerte possono essere consegnate a mano o spedite per mezzo del servizio postale all'indirizzo sopraccitato e, comunque, a totale rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giungessero a destinazione in tempo utile.

Oltre il termine previsto, i plichi non verranno presi in considerazione, anche se spediti per posta raccomandata o altro anteriormente alla scadenza, non valendo la data di spedizione.

Il plico sopra indicato dovrà contenere:

**1. Busta chiusa recante la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” e contenente:**

- domanda di partecipazione, in carta legale con marca da bollo € 16.00, redatta secondo il Modello A allegato al presente, comprensiva della dichiarazione unica con cui gli interessati attesteranno il possesso dei requisiti richiesti dal Comune di Schignano (CO)
- **copia del presente bando sottoscritta su ogni pagina dal concorrente/L.R..**
- **la presa visione dei luoghi, dello stato del rifugio e delle condizioni di accesso alla struttura, rilasciata direttamente dall’ufficio tecnico comunale a seguito di sopralluogo congiunto con personale preposto;**
- **fotocopia di documento d’identità del/dei sottoscrittore/i;**
- **documentazione comprovante il possesso dei requisiti e le capacità indicate all’art. 16 del bando ossia:**

1) Capacità professionale derivante da esperienze precedenti o in corso

<b>Descrizione</b>
Gestione di rifugi alpini, di rifugi escursionistici
Gestione di ostelli della gioventù, case per ferie, residence, campeggi, bed and breakfast, aree verdi, pic-nic; gestione di servizi di ristorazione e servizi di somministrazione di alimenti e bevande; altre esperienze di servizi ai turisti (2 punti per ogni gestione)

2) Qualità del piano di gestione e altri requisiti

<b>Descrizione</b>
Disponibilità all’apertura su richiesta di gruppi
Disponibilità all’accoglienza di persone portatrici di handicap
Attività di promozione dei servizi offerti
Agevolazioni per gruppi organizzati e associazioni
Attività di trasporto al rifugio con mezzi propri
Titolare/L.R. operatore economico/offerdente di età inferiore a 35 anni alla data di presentazione dell’offerta

**2. Busta chiusa recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”**

Offerta economica, espressa in termini assoluti, consistente nella somma offerta in aumento sul valore del canone di contratto posto a base di selezione, fissato in € ..... (diconsi Euro ...../00). L’offerta economica dovrà essere espressa in cifre ed in lettere, redatta secondo il Modello B. In caso di contrasto tra gli importi indicati, prevarrà quello scritto in lettere.

**18. ESCLUSIONI DALLA SELEZIONE**

Non saranno ammesse alla selezione le domande che risultino incomplete o irregolari in relazione a qualcuno degli elementi richiesti.

**19. APERTURA DELLE OFFERTE**

La selezione avrà inizio il giorno 13/12/2022, alle ore 10:00, presso la sede del Comune di Comune di Schignano (CO).

In seduta pubblica, apposita commissione valuterà l'ammissibilità delle richieste di partecipazione pervenute e comunicherà data ed ora della fase finale dell'aggiudicazione.

Successivamente, la medesima commissione, in una o più sedute "a porte chiuse", attribuirà un punteggio alle offerte tecniche delle istanze ammesse, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16.

Infine, nel medesimo giorno o in altro giorno qualora le operazioni preliminari richiedessero maggior tempo, che verrà comunicato successivamente, in seduta pubblica, la commissione procederà alla fase finale dell'aggiudicazione, ovvero all'esame delle offerte economiche, al calcolo del punteggio complessivo di ciascuna istanza ammessa e alla determinazione della graduatoria finale.

L'aggiudicazione, in via provvisoria, avverrà con provvedimento del Responsabile del Servizio Patrimonio, al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

In caso di punteggio complessivo uguale, gli interessati verranno invitati a fornire un'ulteriore offerta economica migliorativa e l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto l'aumento maggiore rispetto alla base di selezione.

Resta nelle facoltà dell'Amministrazione di non procedere ad alcuna aggiudicazione, ovvero di procedere all'affidamento della struttura anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso di mancato possesso dei requisiti richiesti da parte del primo classificato, il Comune di Schignano (CO) si riserva la possibilità di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato in graduatoria e così via.

Le offerte presentate saranno ritenute valide per giorni 180 (centottanta) dalla data di esperimento della selezione.

## **20. CONSEGNA DEI BENI**

L'atto di presa in carico del rifugio sarà, obbligatoriamente, proceduto dall'effettuazione di apposito sopralluogo tra il conduttore e gestore e un rappresentante del Comune di Schignano (CO) L'inventario, la ricognizione e l'esatta consistenza dei beni ed il loro stato saranno accertati da un apposito verbale, redatto in contraddittorio e sottoscritto dalle parti, che dovrà essere allegato al disciplinare di contratto.

Alla scadenza della contratto o in caso di rescissione anticipata del contratto sarà eseguito un ulteriore sopralluogo con cui saranno verificate le condizioni di riconsegna del bene al Comune di Schignano (CO).

Al termine della durata del contratto tutto l'arredamento e le suppellettili acquistate dal Conduttore e gestore, resteranno di proprietà di proprietà dello stesso Conduttore e gestore.

Tuttavia il Comune di Schignano (CO) avrà la facoltà di acquistarli, in toto o in parte, corrispondendo al Conduttore e gestore il valore commerciale dei beni alla data di scadenza del contratto, ridotto del 30%.

L'acquisto, per il Comune di Schignano (CO), costituirà una facoltà, mentre, per il Conduttore e gestore, la cessione dei beni di cui trattasi al Comune, costituirà un obbligo.

Comunque, il Conduttore e gestore, qualora alla scadenza del contratto intende alienare i beni in argomento, dovrà, prima che a qualsiasi altro acquirente, offrirli al Comune di Schignano (CO): diversamente potrà essere chiamato a rifondere i relativi danni consistenti nel riposizionamento dell'arredo/suppellettile alienati con simili prodotti di nuova fabbricazione.

Il Comune di Schignano (CO) manterrà il diritto di possedere duplicato delle chiavi di accesso ai locali del rifugio e personale incaricato del Comune di Schignano (CO) avrà facoltà di accedervi per compiere verifiche e azioni tecniche, anche in assenza del gestore, ma dandogliene notizia, possibilmente in anticipo.

E' fatto divieto al locatario e gestore di consegnare le chiavi del complesso a terzi.

## **21. DIVIETO DI SUBCONTRATTO**

**Il locatore e gestore non potrà cedere la contratto, né subconcedere o subaffittare, in tutto o in parte, i beni concessi in uso.**

Il rapporto è strettamente personale con assoluta esclusione di ogni forma di sostituzione, cessione, subentro, salva l'assunzione da parte del gestore di personale dipendente sotto la sua esclusiva direzione e responsabilità.

All'atto di sottoscrizione del contratto, il gestore dovrà confermare i nominativi, già indicati in sede di selezione, di eventuali altri principali ed abituali persone incaricate dallo stesso per le attività di conduzione e presidio del rifugio.

Eventuali variazioni in merito alle persone delegate per la gestione e incaricate per le attività di conduzione dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Schignano (CO).

## **22. SOSPENSIONE DELLA GESTIONE**

La contratto è vincolato all'esercizio e gestione del attività rifugio, che non potrà essere interrotta o sospesa dal conduttore e gestore per nessun motivo, salvo cause di forza maggiore.

In caso di sospensione dell'esercizio di gestione o di abbandono immotivato dell'immobile da parte del conduttore e gestore, l'Ente concedente potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, al conduttore e gestore per l'esecuzione d'ufficio del servizio (con rivalsa sul medesimo delle spese sostenute) e procedere alla revoca, di diritto, della contratto.

## **23. RINUNCIA**

L'eventuale rinuncia, da parte del conduttore e gestore, prima della scadenza del contratto dovrà essere notificata al Comune di Schignano (CO) a mezzo raccomandata A/R con un anticipo di almeno sei mesi. Il conduttore e gestore sarà tenuto al pagamento del canone dovuto fino al rilascio della struttura.

## **24. REVOCA DELLA CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO**

E' facoltà dell'Ente concedente revocare la contratto prima della scadenza, a proprio insindacabile giudizio, in caso di violazioni del contratto di contratto o gravi inadempienze

da parte del conduttore e gestore agli obblighi assunti; in tale ipotesi, alla revoca si aggiunge il risarcimento del danno.

Il recesso dal contratto sarà consentito nelle ipotesi previste dalla normativa vigente, unilateralmente da parte del Comune di Schignano (CO), con preavviso di almeno sei mesi, da effettuarsi a mezzo raccomandata A/R.

#### **25. PUBBLICITA' COMMERCIALE**

Il conduttore e gestore è autorizzato ad effettuare la pubblicità commerciale all'interno della struttura oggetto della contratto, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti.

Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicati ed approvati dall'Amministrazione Comunale; l'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva, di qualsiasi forma e misura, è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Il conduttore e gestore è tenuto ad espletare il proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

Resta a carico del conduttore e gestore l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

Il conduttore e gestore è inoltre responsabile in solido per l'assolvimento degli obblighi amministrativi e degli oneri fiscali connessi alla pubblicità di gruppi e/o associazioni che utilizzeranno la struttura.

#### **26. SPESE CONTRATTO**

Le spese di registrazione del contratto sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali.

#### **27. TUTELA DEI DATI PERSONALI**

I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori, per le finalità connesse alla svolgimento della selezione di appalto e per la eventuale stipula della convenzione saranno trattati dal Comune di Schignano (CO) conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo Privacy.

#### **28. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Patrimonio il Sindaco pro tempore geom. Rigola Ferruccio.

Per informazioni in merito al procedimento contattare il tecnico comunale ing. Peduzzi Amalio presso il Comune di Schignano Via Domenico Giobbi 42 22020 Schignano (CO)  
Tel. 031 819603 – Fax 031 819717 Codice Fiscale: 80015680137 P.IVA : 01383630132  
mail: protocollo@comune.schignano.co.it PEC: comune.schignano@pec.provincia.como.it

Schignano 11/11/2022

f.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

## MODELLO A DICHIARAZIONI

PUBBLICO INCANTO PER SELEZIONE AI FINI DELLA STIPULA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LA GESTIONE DEL "RIFUGIO BINATE".

N.B.: La presente dichiarazione va compilata in ogni parte dalle **ditte già costituite**, barrando le ipotesi che interessano e completando i dati mancanti richiesti. *(In caso di raggruppamenti di ditta la presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta da ogni singola ditta).*

### DICHIARAZIONE

(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_  
nat a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_)  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
della Ditta \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_)  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
C.F. n° \_\_\_\_\_ P.IVA. n° \_\_\_\_\_  
Tel. n° \_\_\_\_\_ Fax n° \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
Codice attività \_\_\_\_\_

### DICHIARA

a - che l'ditta non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 17.03.1995, n.157, come sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 65/2000 e s.m.i.

b - che non sussistono le cause ostative di cui alla legge n. 575 del 31.05.1965 e s.m.i. (disposizioni antimafia) e s.m.i.

c - di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei canoni e delle condizioni





**N.B. - Se gli elementi di cui ai punti g),h), non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità della presente dichiarazione.**

i - che l'ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello stato in cui è stabilita, che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale;

j - che l'ditta non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione;

k - che l'ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella del paese in cui è stabilita;

l - che l'ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilita, e che ha aperto le posizioni previdenziali e assicurative di seguito specificate:

n INPS: sede di ..... , matricola

n.....,

n INAIL: sede di ..... , matricola

n.....,

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)

m) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili ai servizi del presente appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi;

n) che il contratto collettivo alla cui applicazione è tenuta l'ditta è il seguente: ( indicare la categoria di riferimento e la data del contratto in vigore

---

(per le sole cooperative): di concedere ai soci lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti;

o - ( barrare l'ipotesi che interessa)

che l'ditta, in quanto soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12.3.1999 n. 68

in alternativa

che non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68, avendo un numero di dipendenti inferiore a 15;

in alternativa

che non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68 , avendo alle dipendenze un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000;

p – (per le sole Cooperative) dichiara di essere iscritta nel Registro Prefettizio di:

---

q - (barrare l'ipotesi che interessa e completare se ricorre il caso)

di non trovarsi nello stato di ditta controllante e/o controllata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

di trovarsi nello stato di ditta controllante e/o controllata rispetto alle seguenti ditte:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

r - (barrare l'ipotesi che interessa e completare se ricorre il caso)

si dichiara che nessuno dei Legali Rappresentanti di questa ditta riveste cariche con poteri di rappresentanza in altre ditte.

se trattasi di ditta in cui uno o più Legali Rappresentanti rivestono cariche con poteri di rappresentanza in altre ditte, dovrà essere dichiarato l'elenco delle altre ditte in cui i Legali Rappresentanti rivestono cariche con poteri di rappresentanza, indicandone per ciascuna l'esatta ragione sociale.

s - di accettare espressamente tutte le clausole di cui al Bando di selezione

t- (barrare l'ipotesi che interessa )

di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 338/2001;

di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 338/2001 dando però atto che gli stessi si sono conclusi

u - di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i , la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

(firma per esteso)

MODELLO

PUBBLICO INCANTO PER CONTRATTO DELLA GESTIONE DEL RIFUGIO "BINATE".

N.B.: La presente dichiarazione va compilata in ogni parte dai **singoli soggetti privati che intendono partecipare al pubblico incanto e che non si sono ancora costruiti come ditte**, barrando le ipotesi che interessano e completando i dati mancanti richiesti.

DICHIARAZIONE

(da rendere, sottoscritta dal soggetto privato NON costituito in ditta, in carta semplice con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

Il/La  
sottoscritt \_\_\_\_\_

nat\_\_ a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_)

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

in qualità di SOGGETTO PRIVATO

DICHIARA

a - di essere maggiorenne, di sana e robusta costituzione fisica, aver assolto gli obblighi scolastici ed essere in possesso di patente di tipo \_\_\_\_\_;

b - di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio, nonché di ritenere lo stesso eseguibile, il Bando di selezione recante le disposizioni per la gestione di cui trattasi adeguato e tale da consentire l'offerta presentata;

c - di aver preso piena e integrale conoscenza del Bando di selezione e di accettarne in modo pieno ed incondizionato tutte le condizioni senza riserva alcuna;

d - l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

e - l'inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale-

f - di accettare espressamente tutte le clausole di cui al Bando di selezione

g - di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

(firma per esteso)

**MODELLO B OFFERTA ECONOMICA**

**Marca da**

**Bollo € 16.00**

**Al Comune di Schignano**

**OGGETTO: Pubblico incanto per la contratto della gestione del Rifugio "Binate".  
Offerta economica.**

Il sottoscritto ..... nato il \_\_\_\_\_

In qualità ..... dell' ditta .....

con sede in ..... Codice Fiscale .....

con partita IVA .....

Presenta l'offerta economica per il pubblico incanto di cui all'oggetto comportante un  
**canone annuo a base d'asta di € ..... = ( ...../00Euro).**

OFFERTA

**Canone annuo offerto ..... (cifre)**

..... (lettere)

Data, \_\_\_\_\_

Timbro e firma per esteso del  
legale rappresentante

*(In caso di raggruppamenti di ditta l' offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ogni singola ditta).*

